

BRAGAGLIO: BENE IL PD BRESCIANO SULLE COPPIE DI FATTO

FUORVIANTE LA POLEMICA SULLA 'ATTESTAZIONE'

Leggo sulla stampa di oggi varie dichiarazioni sul Documento, riguardante il tema delle Unioni civili, approvato sostanzialmente all'unanimità dalla Direzione del PD bresciano. Documento che riprende, seppure con una qualche attenuazione, il Documento della Direzione regionale, pure votato all'unanimità.

Dichiarazioni di vari esponenti: Menni, Rossini, Capra, Marchiori...

A mio parere il Documento PD è pienamente condivisibile. In particolare, per la parte che prevede non i Registri delle coppie di fatto, ma il riconoscimento, per i Regolamenti comunali, della parità di diritti per i componenti della famiglia anagrafica. Come peraltro da Dpr 223/89.

Alcune annotazioni aggiuntive.

1) L'ambito della decisione richiesta dal Documento del PD ai Consigli Comunali è di sola competenza amministrativa. Nient'altro che vada oltre le loro competenze.

2) La normativa nazionale, così come ipotizzata in futuro da Renzi con il modello tedesco, prevede le Unioni civili per le sole coppie omosessuali, e non già per le coppie eterosessuali (che sono la grande maggioranza).

3) Ciò significa che, quand'anche ci fosse una tale normativa nazionale, si lascia totalmente irrisolto il tema della parità di accesso ai servizi comunali delle 'coppie di fatto' etero.

4) In quanto alla "attestazione" su cui si è accesa la discussione odierna, mi limito a dire che mi sembra fuorviante. Una polemica che regge su un fraintendimento. Sul fatto di confondere "attestazione" con "certificazione". Scambiando quindi l'attestazione con un vero e proprio certificato anagrafico.

5) Tale attestazione non è il riconoscimento che il Sindaco farebbe (in maniera surrettizia) delle famiglie omo. Essa è solo un conferma burocratica (affidata nei vari comuni agli impiegati dell'anagrafe) della dichiarazione (della "autocertificazione") che i componenti della famiglia anagrafica hanno fatto da parte loro all'Anagrafe. Si limita ad attestare ciò che i componenti stessi della famiglia anagrafica hanno dichiarato (sotto loro responsabilità).

Non c'è quindi equivoco di sorta che possa nascere, se non per ignoranza della legge in vigore, della sentenza del Consiglio di Stato n. 770/94 o di altre varie sentenze (es. TAR del Veneto n. 2786 del 2007) che mantengono chiara distinzione, a legislazione vigente, tra famiglia nucleare (e costituzionale) e famiglia anagrafica.

In quanto poi alla espressione di persone "legate da vincolo di affetto" - che riprende il brocardo latino di "*affectionis vel benevolentiae causa*" - essa ha una sua pregnanza nel diritto contrattuale e del lavoro (p.e. per stabilire la gratuità o meno d'un lavoro fatto in famiglia), non ha invece rilievo particolarmente significativo in ambito di diritto amministrativo, se non intendendo genericamente

una mutua solidarietà tra due o più persone. Non a caso la normativa della Lombardia (per definire il 'nucleo familiare' nel Regolamento dell'edilizia residenziale) e proprio per dissipare ogni possibile equivoco, dopo aver richiamato il 'vincolo di affetto' aggiunge come requisito anche la sola sussistenza tra i componenti di una "reciproca assistenza morale e materiale".

Su temi così delicati e complessi è bene stare rigorosamente al merito di leggi e regolamenti, evitando approssimazioni ed inutili polemiche.

Claudio Bragaglio

Brescia, 15.2.2015